

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 4 settembre 1992

Modalita' relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente l'applicazione in Italia della convenzione di Washington del 3 marzo 1973.

(GU n.210 del 7-9-1992)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
ED
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 19 dicembre 1975, n. 874, concernente "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973";

Visti, il regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982 relativo all'applicazione nella Comunita' della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, cosi' come modificato dal regolamento CEE n. 1970/92 della Commissione del 30 giugno 1992, ed il regolamento CEE n. 3418/83 della Commissione del 28 novembre 1983 recante modalita' uniformi per il rilascio e l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunita' della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione;

Visto il decreto del 31 dicembre 1979 del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 12 febbraio 1980, concernente "Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 concernente il regime di importazione di merci e al decreto Ministeriale 10 maggio 1975 concernente la tabella "Esport", in attuazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali in via di estinzione", abrogato con decreto ministeriale 31 dicembre 1983;

Visto il decreto del 31 dicembre 1983 del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984 che, tra l'altro, stabilisce la definizione di "esemplare" ai fini dell'applicazione della convenzione di Washington del 3 marzo 1973;

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 9 luglio 1992, che attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di stabilire, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, le modalita' relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della stessa legge e le procedure per l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973;

Viste le risultanze della Conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/90 con lettera dell'11 giugno 1992, tenutasi in data 18 giugno 1992 con le amministrazioni interessate;

Considerato che, ai fini del riconoscimento degli esemplari delle

specie di cui alla citata convenzione di Washington, e' opportuno assicurare, all'atto dell'espletamento delle formalita' doganali, la presenza di personale particolarmente specializzato;

Considerata la necessita' che all'atto dei controlli doganali degli esemplari protetti dalla citata convenzione di Washington sia assicurato, da parte dei competenti uffici, il controllo della relativa documentazione di accompagnamento;

Visto il decreto del 26 giugno 1992 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro delle finanze concernente la "Istituzione presso gli uffici doganali abilitati all'importazione ed esportazione di flora e fauna, di nuclei del Corpo forestale dello Stato" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 9 luglio 1992 con il quale, tra l'altro, vengono stabilite le procedure di controllo degli esemplari di cui alla convenzione di Washington all'atto dell'importazione, dell'esportazione e del transito;

Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 26 giugno 1992, concernente la "Riduzione del numero degli uffici doganali abilitati a compiere operazioni di importazione e di esportazione delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla convenzione di Washington sul commercio internazionale delle predette specie" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 9 luglio 1992 con il quale, tra l'altro, viene stabilito che per il riconoscimento degli esemplari di cui alla convenzione di Washington sottoposti alle formalita' doganali, le dogane richiederanno l'intervento del personale del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi forestali regionali o provinciali;

Ritenuto opportuno adeguare e coordinare le disposizioni contenute nei sopracitati decreti ministeriali del 26 giugno 1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di collaborare con la competente autorita' doganale, fatte salve le attribuzioni della medesima, sono istituiti nelle localita' dove hanno sede le dogane abilitate a compiere operazioni di importazione e di esportazione definitive e temporanee e di riesportazione di esemplari delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di cui alla convenzione di Washington sul commercio internazionale, individuate con decreto del Ministro delle finanze, appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato anche, previa convenzione tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le regioni e province autonome interessate, in collaborazione con i Corpi forestali regionali e provinciali.

Art. 2.

1. Per il riconoscimento degli esemplari delle specie, indicati nell'art. 1 del presente decreto sottoposti alle formalita' doganali, le dogane indicate nel precedente art. 1 richiederanno l'intervento del personale del Corpo forestale dello Stato anche, previa convenzione di cui all'articolo precedente, in collaborazione con i Corpi forestali regionali o provinciali competenti per territorio.

2. Le autorita' preposte al riconoscimento degli esemplari possono avvalersi, per motivi eccezionali, di funzionari del Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, o di tecnici inseriti in un apposito elenco redatto dalla commissione scientifica prevista dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150. I predetti tecnici possono disporre, se necessario, anche opportune analisi presso laboratori specializzati riconosciuti con decreto del Ministro dell'ambiente.

3. Fermo restando l'accertamento della validita' della documentazione CITES relativa all'esemplare, qualora vi siano difficolta' nel riconoscimento degli esemplari viventi di specie animali e vegetali e non sia possibile assicurare in tempi brevi l'intervento di tecnici, di cui al comma precedente, al fine di garantire l'incolumita' di detti esemplari e' consentito il trasferimento degli stessi presso le strutture di destinazione od in altre strutture idonee, su richiesta del competente ufficio del Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento avverra' in colli opportunamente sigillati e piombati

previo deposito o garanzia, da parte dell'importatore, dell'ammontare di tutti i diritti doganali connessi all'operazione richiesta.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 3418/83 della Commissione del 28 novembre 1983, l'originale della licenza di importazione, debitamente scaricato e vistato dall'ufficio doganale sulla base dell'attestazione apposta da uno dei nuclei del Corpo forestale dello Stato, previsti dal precedente art. 1, indicante l'effettiva corrispondenza tra l'esemplare tutelato dalla citata convenzione di Washington e la relativa documentazione, deve essere restituito dall'ufficio doganale direttamente al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni, unitamente all'originale del permesso di esportazione o di riesportazione CITES rilasciati dallo Stato di origine o di provenienza, completo di visto di utilizzazione avvenuta.

2. Ai sensi dell'art. 13 del citato regolamento CEE n. 3418/83, l'originale del certificato di importazione, deve essere restituito direttamente al Servizio certificazione CITES presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e le foreste, unitamente all'originale del permesso di esportazione o di riesportazione CITES rilasciato dallo Stato di origine o di provenienza, completo di visto di utilizzazione avvenuta debitamente scaricato e vistato con le stesse procedure indicate nel precedente comma.

3. Ai sensi dell'art. 18 del citato regolamento CEE n. 3418/83, l'ufficio doganale e' tenuto a trasmettere al Ministero per il commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni, la copia n. 2 della licenza di esportazione, nonche' a restituire all'esportatore l'originale e la copia n. 1 debitamente scaricate e vistate con le stesse procedure indicate dal comma 1 del presente articolo.

4. La procedura indicata nel comma 3 del presente articolo si applica altresì al certificato di riesportazione, ai sensi dell'art. 20 del regolamento CEE n. 3418/83; la copia n. 2 di tale certificato dovrà essere restituita al competente ufficio del Servizio certificazione CITES del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il certificato medesimo.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, le dogane assicurano, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, il controllo della corrispondenza tra gli esemplari in transito ed il relativo permesso di esportazione o certificato di riesportazione CITES, rilasciati dallo Stato di origine o di provenienza. In caso di dubbio sulla loro validità, la stessa dovrà essere confermata dal Servizio certificazione CITES del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

Art. 5.

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in data 26 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 9 luglio 1992, e' abrogato.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 4 settembre 1992

Il Ministro dell'ambiente

RIPA DI MEANA

Il Ministro delle finanze

GORIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

FONTANA